

SSM- formazione permanente  
*Dalla riforma Cartabia al Decreto 123/23, la ricerca di un punto  
di equilibrio tra riposta sanzionatoria e condizione dell'autore di  
reato minorenne*

18 giugno 2024 Scandicci

Dr. Giovanni Gallo, giudice Tribunale per i minorenni di Trento



# Il trattamento penale minorile nella giurisprudenza costituzionale

Processo penale minorile deve perseguire il fine rieducativo, secondo un trattamento differenziato e personologico.

La Corte sottolinea "esigenza di specifica individualizzazione e flessibilità del trattamento che l'evolutivezza della personalità del minore e la preminenza della funzione rieducativa richiedono" ([sentenza n. 125 del 1992](#)).

# Decreto Caivano

Decreto legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito in legge, con modificazioni, 14 novembre 2023, n. 266 recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.

# MISURE INTRODOTTE AFFERENTI AI MINORI

Misure *praeter delictum*

Misure *post delictum*

Doveri informativi

Art. 7 DL 123/23: PM ordinario al PM minorile nel caso in cui durante le indagini per i delitti ex 416 bis e 74 DPR 309/1990 emerga una situazione di pregiudizio che interessa un minore. Inoltre è stato modificato l'art. 609 decies c.p. prevedendo che le informazioni debbano essere trasmesse al PMM e non al TM



Misure *praeter delictum*:  
decreto legge n. 14 del 2017 *Disposizioni  
urgenti in materia di sicurezza delle città*

- a. Misure a tutela del decoro di particolari luoghi artt. 9 e 10, ordine di allontanamento
- b. Ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici o aperti al pubblico e di pubblici esercizi art. Divieto di accesso o trattenimento a determinati luoghi
- c. Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento art. 13 bis. Divieto di accesso o trattenimento

# Principali aspetti comuni

- Provvedimento amministrativo emesso dal Sindaco (art. 9) Questore (art. 13 e 13 bis)
- La violazione dell'ordine è punita con una contravvenzione;
- Se applicato ai minore deve essere notificato all'esercente la responsabilità genitoriale e al PMM limitatamente all'ipotesi di cui agli artt. 9 e 10.



*Misure praeter delictum:*  
Decreto legislativo n. 159 del 2011, Codice delle leggi  
antimafia e delle misure di prevenzione

- a. Estensione Avviso orale di cui all'art. 3 (ricalca lo schema dell'art. 7, L. n. 71 del 2017 che prevede la possibilità di ricorrere alla procedura di ammonimento regolata, per le ipotesi di atti persecutori
- b. Art. 3 comma 6 bis: “divieto di cellulare” e del “divieto di internet”, che possono trovare applicazione nei confronti dei minori ultraquattordicenni (destinatari dell’avviso orale) che risultino condannati, “anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona o il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti” Divieto che risulta destinato solo al minorente atteso che deve essere emesso dal tm che interviene su proposta del questore, sentito il pubblico ministero, con possibilità per la. difesa di depositare note. Decreto è ricorribile per Cassazione. Il Divieto può estendersi per due anni e cessa di avere efficacia dopo maggiore età.

# Principali aspetti

- Avviso orale è un provvedimento amministrativo emesso dal Questore, previa convocazione del minore e dell'esercente la responsabilità genitoriale, reclamabile davanti al TM e comunicato al PMM;
- Divieto di cellulari è applicato dal TM su proposta del Questore, reclamabile in Cassazione



## Misure *praeter delictum*: Art. 5, comma V, legge 266 del 2023


Qualora il fatto commesso da un minore di età compresa fra i dodici e i quattordici anni sia previsto dalla legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'art. 8, commi I e II, del decreto legge 23 settembre 2009, n. 11

prevista sanzione amministrativa per soggetto tenuto alla sorveglianza o con obblighi educativi sul minore



Misure *praeter delictum*:  
*Art. 570 ter* c.p. reato di «inosservanza dell'obbligo  
dell'istruzione dei minori»

Punisce chi, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, **omette** l'iscrizione o **elude** l'obbligo scolastico senza giustificazione.



## Legge 70 del 2024 in vigore dal 14.06.2024 in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

Art. 2 modifica l'art. 25 RD 1404 del 1934, ora denominato "misure rieducative".

Mediazione (attivabile dal PMM); progetto rieducativo (con funzione riparativa o rieducativa); affidamento temporaneo ai servizi sociali; collocamento temporaneo in struttura;

Progetto di intervento educativo *«progetto di intervento educativo può prevedere altresì la partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica e lo svolgimento di attività sportive, attività artistiche e altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente»*

*Normativa estesa dall'art. 26 e regolata dall'art. 27*




## Misure *post delictum*: misure precautelari

Estensione dei casi in cui è consentito "*l'accompagnamento a seguito di flagranza*" di cui all'art. 18 *bis* dPR 448/1988, per delitti non colposi puniti con una pena nel massimo non inferiore a 3 anni (anziché 5 anni) oltre che a determinate fattispecie richiamate;

## Misure *post delictum*: misure cautelari

- 1) ridotto da cinque a quattro anni il limite edittale previsto per l'applicazione delle misure cautelari diverse da quella custodiale (art. 19);
- 2) modifiche alla misura del collocamento in comunità con rimozione del limite di 30 giorni di regime custodiale in caso di gravi violazioni (art. 22);
- 3) estensione dei casi della custodia cautelare in carcere (art. 23);
- 4) abbassamento delle riduzioni della durata massima di fase ex 303 c.p.p. (art. 23)

Corte cost. Raccomanda "l'adozione di scelte volte ad ampliare la sfera applicativa delle misure alternative alla detenzione inframuraria" sent. 231/21



## Misure *post delictum*: fase esecutiva

introduce al Decreto legislativo n. 121/2018 l'art. 10-bis che prevede che il direttore dell'istituto penale per i minorenni richieda al magistrato di sorveglianza per i minorenni il nulla osta al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti del detenuto che abbia compiuto ventuno anni in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, il quale, alternativamente, abbia posto in essere uno dei comportamenti descritti dalla norma.

## Misure post delictum: fase processuale MAP

Preclude l'accesso alla MAP ex art. 28 allorquando si proceda per i delitti di cui all'art. 575 c.p. limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 576 c.p., nonché per i delitti previsti dagli artt. 609-bis e 609-octies c.p., limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 609-ter e dall'art. 628, comma 3, nn. 2, 3 e 3-quinquies, c.p.

Pendono due questione di legittimità costituzionale sollevate dal TM di Bari (Ordinanze 25 marzo 2024) in ordine ai profili di compatibilità costituzionale attinenti all'impossibilità di effettuare un giudizio personologico sul minore, e quindi di garantire la funzione educativa del trattamento penale minorile, stante l'automatismo che esclude l'ammissione alla MAP sulla base di una valutazione astratta di gravità del reato per cui si procede (si veda tra le tante la sentenza della Corte cost. 90 del 2017).

# Art 27 bis dPR 448 del 1988

Procedimento deflattivo semplificato e a tempi ristretti che si può concludere con sentenza di estinzione del reato;

Presupposto: Il reato per cui si procede deve soddisfare una duplice valutazione: essere punito con una pena non superiore nel massimo a 5 anni di reclusione e i fatti non rivestono particolare gravità

Iter: il PMM può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento a condizione che il giovane si sottoponga a un programma rieducativo

Il programma rieducativo è redatto dalla difesa o dal minore, sentito e in collaborazione con l'USSM (servizi dell'amministrazione della giustizia) e deve essere depositato entro 60 giorni dalla notifica presso l'ufficio del PMM;

Il PMM ricevuto il programma lo trasmette, esercitando l'azione penale, al GIP che fissa udienza per deliberare sull'ammissione del giovane al programma

Il Giudice sentito l'imputato e l'esercente la responsabilità genitoriale, valutata la congruità del percorso di reinserimento e rieducazione, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2 ne stabilisce la durata e sospende il processo per la durata corrispondente.

Nel caso in cui l'esito sia positivo il Giudice dichiara con sentenza estinto il reato

# Funzione costituzionale del processo penale minorile

«esigenza di specifica individualizzazione e flessibilità del trattamento che l'evolutiveità della personalità del minore e la preminenza della funzione rieducativa richiedono» (Corte cost. 195 del 1992).

Affinchè il trattamento possa svolgere la funzione educativa sono individuati due principali presupposti:

- 1) Un quadro informativo - aggiornato - sul minore e sul suo contesto di crescita
- 2) Un giudizio specializzato e interdisciplinare (cfr. sentenza Cass. 12003/2023 art. 26 e SSUU 18292 del 2014)